



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo "GIOVANNI FALCONE"

00137 ROMA – Piazzale Hegel, 10 - Tel. 0686891611 - Fax 0682000088

e-mail : rmic8ep00q@istruzione.it- pec: rmic8ep00q@pec.istruzione.it

Prot. n. 5705/II.1

Roma 14/11/2025

CIRCOLARE N. 53

Ai genitori e a tutto il personale
dell'I.C. "G. Falcone"

Al SITO WEB

OGGETTO: Elezioni del Consiglio d'Istituto Triennio 2025-26 2026-27 2027-28.

Facendo seguito alla nota del MIM n. 42616 del 19/09/2025, nel rispetto della normativa vigente in materia, si comunica che le votazioni per l'elezione del Consiglio di Istituto si svolgeranno in presenza presso il teatro della scuola secondaria di I grado:

- **DOMENICA 23 NOVEMBRE 2025 dalle ore 8,00 alle ore 12,00**

- **LUNEDI' 24 NOVEMBRE 2025 dalle ore 8,00 alle ore 13,30**

Si ricorda che hanno diritto di voto:

1. entrambi i genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo o chi fa legalmente le veci del genitore (es. tutore legale). Madre e padre hanno diritto di esprimere un voto ciascuno.

Chi ha più figli nelle scuole dell'Istituto vota una sola volta;

2. il personale docente di ruolo o con supplenza annuale;

3. il personale ATA di ruolo o con supplenza annuale;

Ciascuna categoria elegge i propri Rappresentanti, potendo esprimere:

1. genitori: fino a 2 preferenze

2. docenti: fino a 2 preferenze

3. personale ATA: 1 preferenza

- All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.

- Prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull'elenco degli elettori disponibile presso il seggio.

- Sulla SCHEDA di votazione deve essere espresso il proprio VOTO mediante l'apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo alla lista prescelta e l'indicazione del candidato appartenente alla medesima lista.

In presenza di più liste, può essere espressa la propria volontà solo verso una lista e verso i candidati della medesima lista (non è ammesso il voto disgiunto).

Di seguito, per conoscenza, la previsione normativa e una sintesi delle competenze del Consiglio d'Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Virginia Antonella CROCE
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)

CONSIGLIO DI ISTITUTO ARTT 8 E 10 DLGS 297/94

Art. 8 - Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva

1. Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside. 2. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.

3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell'articolo 10.

4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell'istituto.

5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.

6. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.

7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.

8. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.

9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

10. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

11. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

Art. 10 - Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.

2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.

3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici,

- compresi quelli audio- televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
- c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
 - d) criteri generali per la programmazione educativa;
 - e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
 - f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
 - g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
 - h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.

4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
10. La giunta esecutiva predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.
11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.
12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.

RUOLO e FUNZIONI del CONSIGLIO D'ISTITUTO

Consiglio di Istituto (CdI)

Il CdI è l'organo di indirizzo e di gestione degli aspetti organizzativi generali ed economici della scuola. In esso sono rappresentate tutte le componenti dell'Istituto (docenti, genitori e personale non docente) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola.

Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni i componenti sono diciannove:

- otto rappresentanti del personale docente
- due rappresentanti del personale A.T.A.
- quattro rappresentanti dei genitori
- quattro rappresentanti degli alunni (nel caso degli istituti comprensivi sostituiti da quattro genitori.)

Il Dirigente scolastico è membro di diritto del CdI che, secondo l'attuale normativa, è presieduto da un genitore e si rinnova con cadenza triennale tramite ELEZIONI.

Le attribuzioni del CdI sono descritte dal D. Lgs 297/1994, art. 10. In particolare:

- elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di AUTOFINANZIAMENTO della scuola
- delibera il PROGRAMMA ANNUALE e il conto consuntivo; stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico
- delibera in merito all'adozione e alle modifiche del REGOLAMENTO INTERNO dell'istituto
- stabilisce i criteri generali in merito a:
 - acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici (audio-televisivi, libri) e di tutti i materiali necessari alla vita della scuola;
 - attività negoziale del Dirigente Scolastico (contratti, convenzioni, utilizzo locali scolastici da parte di Enti o Associazioni esterne, assegnazione di borse di studio) nel rispetto della normativa vigente;
 - partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali;
 - organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (calendario scolastico, programmazione educativa, visite e viaggi di istruzione, ecc);
- approva il PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA PTOF
- indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi (Carta dei servizi), all'assegnazione dei singoli docenti alle classi;
- ha competenze riguardo i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni per sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni; l'esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Il CdI nella sua prima seduta, elegge, tra i suoi membri, una Giunta Esecutiva.

Giunta esecutiva

È un organo esecutivo: tra i suoi compiti vi è, ad esempio, quello di controllare la corretta applicazione delle delibere del CdI; inoltre, deve essere bene informata sulle esigenze della scuola e saperne recepire le varie istanze, ponendosi sempre al servizio del CdI.

La Giunta viene rinnovata, come il CdI, ogni tre anni tramite elezioni ed è composta da: due genitori, un insegnante, un rappresentante del personale ATA. Sono membri di diritto della Giunta il Dirigente Scolastico, che la presiede in rappresentanza dell'istituto, e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), che svolge anche funzioni di segretario della Giunta.

È possibile invitare alla Giunta Esecutiva il Presidente del CdI, formalmente come uditore.

Compiti della Giunta esecutiva:

Predisporre il programma annuale e il conto consuntivo, preparare i lavori del CdI, esprimere pareri e proposte di delibera, curare l'esecuzione delle delibere, proporre al CdI il programma delle attività finanziarie allegando un'apposita relazione e il parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori, predisporre il materiale necessario alla corretta informazione dei Consiglieri.

La Giunta predisporre l'odg del CdI tenendo conto delle proposte formulate dal Presidente, dai singoli Consiglieri, dai Consigli di Classe, dal Collegio dei Docenti.

Presidente del Consiglio d'Istituto

Il Presidente è eletto alla prima riunione del CdI, mediante votazione segreta, tra i rappresentanti dei genitori membri del CdI: i genitori in questo caso sono contemporaneamente elettori e candidati. All'elezione partecipano tutte le altre componenti del CdI.

In prima votazione il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti (metà + 1 dei componenti) altrimenti, in seconda votazione, a maggioranza relativa (metà + 1 dei presenti).

Il CdI può deliberare di eleggere, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente, anche un Vice Presidente che assumerà le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza. In caso di assenza anche del Vice Presidente, le attribuzioni del Presidente sono esercitate dal Consigliere genitore più anziano.

Quando il Presidente decade dalla carica, si deve procedere a nuova elezione.

Compiti del Presidente del Consiglio d'Istituto

Convoca il CdI su richiesta del Dirigente Scolastico, della Giunta Esecutiva, di almeno un terzo dei Consiglieri o di sua iniziativa e a sua discrezione, se la richiesta proviene da meno di un terzo

dei Consiglieri. Soltanto la prima convocazione del Consiglio è disposta e presieduta dal Dirigente Scolastico (di solito fino all'elezione del Presidente).

Egli presiede e cura l'ordinato svolgimento delle sedute del CdI, affidando ad un suo membro – oppure a turno a più membri - le funzioni di Segretario per la redazione dei verbali.

In caso di votazioni e di delibere con esito di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Il Presidente scioglie la seduta in mancanza del numero legale dei Consiglieri; può sospenderla temporaneamente per esaminare delibere e mozioni.

Ruolo dei vari componenti del C.d.I.

- Presidente: conduce la riunione
- Dirigente Scolastico: illustra le proposte della Giunta; rappresenta l'amministrazione
- Genitori: discutono e formulano proposte, rappresentando le rispettive componenti
- Docenti: discutono e formulano proposte, rappresentando le rispettive componenti
- Personale ATA: discutono e formulano proposte, rappresentando le rispettive componenti

Scadenze importanti e temi particolari

✓ programma annuale

✓ conto consuntivo

✓ approvazione PTOF e regolamenti

✓ verifica intermedia programma annuale (il monitoraggio in corso d'anno permette di conoscere lo sviluppo dei progetti)

✓ viaggi e visite di istruzione

Regolamento CdI

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, ogni istituto può stabilire regole interne per disciplinare le riunioni del CdI. Queste regole possono riguardare, ad esempio, le modalità per la convocazione del CdI, le variazioni dell'odg predisposto dalla Giunta, l'inserimento di punti di discussione nelle "varie ed eventuali", la validità delle sedute e delle deliberazioni, ecc.

PICCOLO VOCABOLARIO

* **APPROVAZIONE del PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA PTOF:** l'approvazione è un atto formale che spetta al CdI, in quanto il PTOF viene elaborato e modificato dal Collegio Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico nel suo atto di indirizzo al Collegio docenti, che recepisce le istanze e i bisogni formativi della comunità, delle istituzioni, del territorio, delle associazioni, dei genitori e degli studenti.

* **AUTOFINANZIAMENTO:** il CdI ha personalità giuridica, quindi delibera su contratti pluriennali, adesione a reti di scuole, accordi interistituzionali, accettazione di donazioni, ecc. I fondi necessari per l'attività dell'Istituto provengono da trasferimenti Ministeriali, da altri Enti e dalle famiglie, ad esempio: contributi di iscrizione, versamenti per viaggi, attività integrative, ecc.

* **PROGRAMMA ANNUALE e CONTO CONSUNTIVO:** sono visti dal Collegio dei Revisori che danno garanzia di correttezza formale. Il Programma Annuale contiene la parte che definisce come acquisire risorse (dal Ministero, da altri Enti, dalle famiglie (vedi AUTOFINANZIAMENTO) e come destinare risorse al PTOF per progetti e attività; in base alle necessità obbligate e alle priorità stabilite, decide dove vanno impiegate le risorse.

Con il Conto Consuntivo viene predisposta una Relazione Conclusiva che relaziona quantitativamente (Programma annuale) e qualitativamente (progetti finanziati, risultati raggiunti, rispondenza fra il programma previsto e la sua realizzazione nel corso dell'anno, ...) in merito agli impegni economici presi.

* **REGOLAMENTO INTERNO:** ogni istituzione cerca di regolare la convivenza civile mediante regole e procedure per poter "funzionare" con efficienza ed efficacia.